



**III Settore  
Servizi Sociali**

**CONVENZIONE  
TRA IL COMUNE DI APRILIA E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI DEL  
TERRITORIO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI**

**TRA**

**Il Comune di Aprilia**, codice fiscale 80003450592, con sede in Piazza Roma, 1, rappresentato dal Dirigente del III Settore Servizi sociali dr. Vincenzo Cucciardi, domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Aprilia, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Aprilia ed a ciò autorizzato,

**E**

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'**Impresa di Onoranze Funebri** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Partita Iva \_\_\_\_\_, in possesso di regolari autorizzazioni all'esercizio dell'attività di onoranze funebri ai sensi della legge/regolamento n. \_\_\_\_\_, rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_,

**ART. 1  
OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. L'Impresa esercente attività di onoranze funebri che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, nel territorio del Comune di Aprilia per la durata di 3 (tre) anni:
  - a) servizio funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Per ciò che attiene i servizi di cui al punto a) il cittadino provvederà liberamente alla scelta dell'impresa in base ad una propria valutazione ed all'acquisizione della carta dei servizi fornita dal Settore III, Politiche Sociali.

Per ciò che riguarda il punto b) i servizi vengono gestiti a rotazione tra le Imprese aderenti alla presente convenzione. I criteri di turnazione vengono stabiliti, in accordo con le Imprese, sulla base del numero di aderenti alla presente convenzione.

3. Lo stato di indigenza del defunto o del suo nucleo familiare è definito dal Piano Socio Assistenziale e dalla normativa nazionale; in ogni caso, dovrà essere attestato dal Dirigente del III Settore previa verifica dell'Assistente Sociale sulla scorta di idonee valutazioni che tengano conto anche di eventuali altri Regolamenti Comunali.

### **ART. 3 SERVIZIO RECUPERO SALME**

1. Il servizio di recupero salme o di cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato dall' Impresa, su richiesta della Pubblica Autorità, e consiste nel trasporto all'obitorio o altra destinazione indicata.
2. Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito e tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi che durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20:00 della sera e le ore 7:00 del mattino). A tal fine l'Impresa deve sempre attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico certo di reperibilità.
3. Ogni Impresa convenzionata deve garantire, secondo il calendario di turnazione stabilito, la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale al fine di eseguire con tempestività il servizio richiesto. Tale intervento dovrà essere eseguito entro 40 minuti dalla attivazione.

### **ART. 4 MODALITA' EROGAZIONE SERVIZIO**

1. Il Comune pubblicherà sul sito istituzionale l'elenco delle imprese convenzionate alle quali il cittadino potrà far riferimento in caso di necessità del servizio.
2. Per ciò che riguarda il servizio di recupero salme, al fine di garantire la necessaria rotazione nell'espletamento dei servizi, il Comune provvede a trasmettere l'elenco delle Imprese convenzionate, e la relativa turnazione, alle Autorità locali di Polizia e di Pubblica Sicurezza.

### **ART. 5 PAGAMENTI**

1. I pagamenti degli importi dovuti per i servizi resi vengono effettuati mediante liquidazione delle fatture previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile dell'Ufficio competente.

### **ART. 6 DURATA**

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) ulteriormente rinnovabili dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
2. La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività conseguente a liquidazione, fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre.

3. Il Comune, per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a tre mesi, purché il recesso sia esercitato nei confronti di tutte le Imprese aderenti.

#### **ART. 7**

#### **RESPONSABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Le imprese convenzionate sostengono tutti i costi dei servizi e si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivante da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento degli stessi. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 8**

#### **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Per l'effettuazione dei predetti servizi l'Impresa deve avvalersi esclusivamente di mezzi e personale in regola con le vigenti normative in materia, intendendosi pertanto escluso l'impiego di personale diverso. Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.
2. I nominativi del personale utilizzato o disponibile devono essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 9**

#### **PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di negligenza o inadempienza nell'esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla presente convenzione, la pena pecuniaria è quantificata in € 500,00.
2. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell'impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere la presente, senza obblighi di preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.
3. La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata A.R. oppure presentato all'Ufficio Protocollo del Comune.
4. La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.

#### **ART. 10**

#### **MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, in accordo con le imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.

**ART. 11**  
**TARIFFE DEI SERVIZI**

1. Gli importi dei servizi oggetto della presente convenzione e indicate negli allegati A e B si intendono fissi per tutta la durata della convenzione.

**ART. 12**  
**TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. La concessionaria assume, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente dedicato all'Ente.
2. La presente convenzione è assoggettata a clausola risolutiva espressa da attuarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa. In tali casi le parti fanno espresso richiamo al comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 e della immediata risoluzione sarà contestualmente informata la prefettura.

**ART. 13**  
**CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la cessione del contratto, che vincola sin d'ora tanto l'impresa quanto l'Amministrazione comunale.

**ART. 14**  
**TRATTAMENTO DATI**

1. La ditta assume l'obbligo di:
  - mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
  - rispettare scrupolosamente le norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

**ART. 15**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizza mortuaria e in materia contrattuale nonché ai regolamenti comunali, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di Aprilia.
2. In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa contestazione scritta alla Ditta aggiudicataria, di affidare d'ufficio la fornitura e l'esecuzione delle prestazioni contestate ad altro soggetto, salvo rivalsa del maggior costo sostenuto, sulla Ditta inadempiente.

**ART. 16**  
**CONTROVERSIE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Latina

*Letto confermato e sottoscritto.*

Data, \_\_\_\_\_

**L'Impresa di Onoranze Funebri**

**Per il Comune di Aprilia**

---



*III Settore  
Servizi Sociali*

**SERVIZIO FUNEBRE PER DEFUNTI INDIGENTI  
E CADAVERI IN STATO DI ABBANDONO**

Nelle ipotesi previste dall'art. 1, punto a), della convenzione l'Impresa dovrà garantire il servizio come sotto indicato:

➤ **TRASPORTO E FUNERALE - ADULTI**

**a) Servizio funebre, comprensivo di:**

1. fornitura cassa da inumazione in legno dolce, tinta color noce, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, completa di maniglie e imbottitura interna con cuscino e velo e simbolo religioso;
2. ciuffo copri cassa di fiori;
3. annunci a lutto;
4. preparazione a adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
5. espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
6. servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre.

Importo convenzionato: € **1.400,00** (millequattrocentoeuro/00) (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/1972) per ciascun servizio comprensivo di tutti gli oneri e le spese da sostenere.

➤ **TRASPORTO E FUNERALE - BAMBINI FINO A 10 ANNI E NATI MORTI**

1. fornitura cassa da inumazione in legno dolce, tinta color bianco, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, completa di maniglie e imbottitura interna con cuscino e velo e simbolo religioso;
2. ciuffo copri cassa di fiori;
3. annunci a lutto;
4. preparazione a adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
5. espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
6. servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre.

Importo convenzionato: € **900,00** (novecentoeuro/00) (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/1972) per ciascun servizio comprensivo di tutti gli oneri e le spese da sostenere.



*III Settore  
Servizi Sociali*

**SERVIZIO DI RECUPERO SALME/CADAVERI  
SULLA PUBBLICA VIA O IN LUOGO PUBBLICO**

Nelle ipotesi previste dall'art.1, punto b), della convenzione l'Impresa dovrà garantire il servizio di recupero della salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento ed il trasporto all'obitorio o nel luogo indicato dalla Pubblica Autorità.

- Importo convenzionato: € **250,00** (duecentocinquanta/00) (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/1972) per ciascun servizio svolto in giorno festivo o feriale notturno dalle ore 20.00 alle ore 7.00;
- Importo convenzionato: € **200,00** (duecento/00) (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/1972) per ciascun servizio svolto in giorno feriale diurno dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Questo servizio deve essere garantito su 24 ore per tutti i giorni dell'anno feriali e festivi mediante personale avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi e regolamenti.